



Antonio De Francesco
Dottore Commercialista · Revisore Legale

La Circolare per i clienti

25 maggio 2023

Speciale 730/2023

Modello 730/2023 - Guida alla compilazione pag. 3

Modello UPF /2023 cenni

Modello PF/2023 - requisito soggettivo e scadenze - quadro RW pag. 16

Prossime scadenze e adempimenti di periodo

IMU e Dichiarazione IMU pag. 17

Scadenza LIPE I Trim. 2023 pag.17



Antonio De Francesco

Dottore Commercialista · Revisore Legale

Speciale 730/2023

Modello 730/2023: guida alla compilazione

Attraverso il Modello 730, lavoratori dipendenti e pensionati possono presentare la propria dichiarazione dei redditi, con il vantaggio di poter ottenere eventuali rimborsi d'imposta direttamente in busta paga o nella rata di pensione. Al contrario, ove ci fosse la necessità di versare alcune somme a titolo di imposta, queste ultime vengono direttamente dalla retribuzione o dalla pensione. Tracciamo un riepilogo della disciplina (soggetti interessati, tipologie, modalità, termini) con particolare attenzione alle novità previste nel Modello di quest'anno.

Introduzione

Attraverso il **modello 730** i **lavoratori dipendenti** e i **pensionati** possono presentare la propria **dichiarazione dei redditi**, con il vantaggio di poter ottenere eventuali rimborsi dell'imposta direttamente nella propria busta paga o nella rata di pensione. Al contrario, nel caso ci fosse la necessità di versare alcune somme a titolo di imposta, queste ultime vengono direttamente dalla retribuzione o dalla pensione.

L'Agenzia delle Entrate, in un'apposita sezione del proprio sito internet, mette a disposizione del contribuente il modello 730 precompilato, a cui si può accedere tramite un'identità **SPID**, la **CIE** (Carta d'identità elettronica) o la **Carta Nazionale dei servizi**. La dichiarazione precompilata può essere accettata così come viene proposta oppure può essere modificata dal contribuente.

Soggetti interessati

Possono utilizzare il Mod. 730 i seguenti soggetti:

- pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all'estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito Decreto);
- persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di pesca;
- sacerdoti della Chiesa Cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- persone impegnate in lavori socialmente utili;
- lavoratori con contratto a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno;



Antonio De Francesco

Dottore Commercialista · Revisore Legale

- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770), IRAP e IVA.

In linea generale, il Mod. 730 può essere utilizzato da soggetti che, oltre a presentare tipologie reddituali dichiarabili all'interno di tale modello:

- sono in possesso di un sostituto d'imposta che possa porre in essere le operazioni di conguaglio;
- non sono in possesso di un sostituto d'imposta che possa porre in essere le operazioni di conguaglio, purché presentino redditi di lavoro dipendente o assimilati.

Pertanto, i soggetti privi di sostituto d'imposta che non abbiano percepito nell'anno precedente **redditi di lavoro di pendente o assimilati** non possono presentare il Mod. 730, ma dovranno avvalersi del Mod. Redditi.

Tipologie reddituali ammesse nel Mod. 730

Possono utilizzare il Mod. 730 tutti i contribuenti che nel 2022 hanno percepito:

- redditi di terreni e fabbricati;
- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati (es. contratti di lavoro a progetto);
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo occasionale);
- redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero);
- redditi occasionali derivanti da attività commerciali;
- indennità di trasferta e rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi, erogati nell'esercizio di attività sportive dilettantistiche;
- alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata (es. i redditi percepiti dagli eredi - a esclusione dei redditi fondiari, d'impresa e derivanti dall'esercizio di arti e professioni).

L'eventuale presenza di tipologie di redditi non comprese tra le precedenti, non preclude di fatto l'utilizzo del Mod. 730. Infatti, è ammessa la possibilità per il contribuente di presentare il Mod. 730 con l'aggiunta di specifici quadri del Mod. Redditi PF (RM, **RS**, **RT** e **RW**).



Antonio De Francesco

Dottore Commercialista · Revisore Legale

Ogni contribuente, tuttavia, pur essendo nelle condizioni di utilizzare il Mod. 730, può sempre optare per la presentazione del Mod. Redditi, ma la trasmissione di quest'ultimo deve avvenire esclusivamente per via telematica.

Soggetti esonerati

Sono esonerati dall'obbligo di dichiarazione dei redditi i soggetti che hanno percepito le seguenti tipologie di redditi:

- terreni e/o fabbricati (compresa abitazione principale e sue pertinenze) nel limite di € 500;
 - lavoro dipendente o assimilato (più altre tipologie) nel limite di € 8.176;
 - pensione (più altre tipologie) nel limite di € 8.500;
 - pensione, terreni e abitazione principale con le sue pertinenze nel limite di € 7.500 (pensione) e € 185,92 (terreni);
 - assegno corrisposto dal coniuge (più altre tipologie) escluso l'assegno periodico destinato al mantenimento dei figli nel limite di € 8.500;
 - assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro nel limite di € 5.500;
 - compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche nel limite di € 30.658,28;
- a condizione che il periodo di lavoro (o di pensione) non sia inferiore a 365 giorni.

Inoltre, sono esonerati i contribuenti che possiedono esclusivamente le seguenti tipologie di reddito:

- abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati;
- lavoro dipendente o pensione;
- lavoro dipendente o pensione, abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati;
- rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto;
- redditi esenti;
- redditi soggetti ad imposta sostitutiva (diversi da quelli soggetti a cedolare secca);
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta;



Antonio De Francesco

Dottore Commercialista · Revisore Legale

a condizione che questi ultimi siano corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le **ritenute di acconto** o che siano stati corrisposti da più sostituti purché certificati dall'ultimo che ha effettuato il conguaglio. Infine, è necessario che le detrazioni per coniuge e familiari a carico siano spettanti e non siano dovute le **addizionali regionale e comunale**.

Mod. 730 precompilato

A partire dal **2 maggio 2023**, l'Agenzia delle Entrate rende disponibile per i lavoratori dipendenti e per i pensionati il Mod. 730 precompilato nell'area dedicata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it, tramite le seguenti credenziali:

- identità SPID - Sistema pubblico d'identità digitale;
- CIE - Carta di identità elettronica;
- Carta Nazionale dei Servizi.

In alternativa è possibile effettuare l'accesso anche tramite il proprio sostituto che presta assistenza fiscale o ancora affidandosi a un CAF o a un professionista abilitato, consegnando, però, un'apposita delega.

Da quest'anno è stata prevista la possibilità di autorizzare un **familiare** o una **persona di fiducia** a gestire la propria dichiarazione precompilata (visualizzarla, accettarla o modificarla, inviarla) e a utilizzare gli altri servizi online nel proprio interesse. Lo scopo è di facilitare chi, pur avendo le credenziali per accedere all'area riservata - Spid, Carta d'identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns) - ha difficoltà nel gestire in autonomia l'adempimento. L'individuazione di un "incaricato di fiducia" è altresì possibile tramite una videochiamata con un funzionario delle Entrate prenotabile mediante il servizio on line di videochiamata, disponibile nella sezione "Prenota un appuntamento" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Queste due modalità si aggiungono a quelle attive già dallo scorso anno, ossia l'invio di una pec o la presentazione della richiesta presso un qualunque ufficio dell'Agenzia. Quanto alle domande via posta elettronica certificata, potranno essere inviate anche dalla casella pec della persona di fiducia (non solo quindi da quella del delegante). Viene estesa inoltre la durata della delega, su richiesta del contribuente, potrà infatti essere valida fino a 3 annualità.

Ogni persona può designare una sola persona di fiducia, ogni persona può essere designata quale persona di fiducia al più da tre persone. Qualora una persona sia stata disabilitata per tre volte nell'anno solare, per quell'anno non potrà essere ulteriormente abilitata come persona di fiducia.

La dichiarazione precompilata è predisposta per i contribuenti che hanno percepito, per l'anno d'imposta precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati e contiene già i seguenti elementi:

- i dati contenuti nella **Certificazione Unica**, che viene inviata all'Agenzia delle Entrate dai sostituti d'imposta (es. i dati dei familiari a carico, i redditi di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute IRPEF, le trattenute di addizionale regionale e comunale, il credito d'imposta APE, i compensi di lavoro autonomo occasionale, i dati delle locazioni brevi);

- gli **oneri** deducibili o detraibili e i **rimborsi**, anche per i familiari a carico se inseriti nella CU, che vengono comunicati all'Agenzia delle Entrate (es. spese sanitarie e relativi rimborsi, interessi passivi sui mutui, premi



Antonio De Francesco

Dottore Commercialista · Revisore Legale

assicurativi, contributi previdenziali, spese per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione contributi versati alle forme di previdenza complementare, contributi versati per i lavoratori domestici, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia, spese per la frequenza di asili nido e relativi rimborsi, spese per l'istruzione scolastica e relativi rimborsi, spese universitarie e relativi rimborsi, spese funebri, erogazioni liberali agli istituti scolastici, erogazioni liberali a favore di ONLUS, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche, per l'arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico, spese per interventi di "sistemazione a verde", quota detraibile del "Bonus vacanze");

- alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (es. i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l'arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico e le spese per l'installazione infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici), i **crediti d'imposta** e le **eccedenze** riportabili);

- altri dati presenti nell'Anagrafe tributaria (es. le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari, i pagamenti e le compensazioni effettuati con il **modello F24**).

Con riferimento agli oneri che possono essere portati in detrazione o deduzione anche se sostenuti nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico, l'Agenzia delle entrate individua i familiari da considerare fiscalmente a carico esclusivamente sulla base delle informazioni, anche reddituali, comunicate dai sostituti d'imposta con le Certificazioni Uniche. Se nelle comunicazioni non è individuato il soggetto che ha sostenuto la spesa, l'onere è inserito nelle dichiarazioni dei redditi dei soggetti dei quali il familiare a cui la spesa si riferisce risulta fiscalmente a carico, in proporzione alle percentuali di carico. Resta fermo l'obbligo per il contribuente di modificare la dichiarazione proposta dall'Agenzia delle entrate se il familiare non è in possesso dei requisiti per essere considerato fiscalmente a carico o se la spesa è stata sostenuta da un soggetto diverso o in una percentuale diversa rispetto a quella risultante dal prospetto dei familiari a carico.

Rispetto allo scorso anno, nel 2023 verranno recuperate in automatico le informazioni relative a corsi post-diploma presso istituti statali di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, spese per canoni di locazione, spese di intermediazione per l'acquisto di immobili adibiti a prima casa.

Ciascun contribuente a decorrere dal 11 maggio 2023 e fino al 2 ottobre può presentare direttamente online o tramite sostituto d'imposta la propria dichiarazione precompilata:

- **senza** effettuare **modifiche**;
- apportando **modifiche** che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta.

In ogni caso, non saranno effettuati controlli documentali sugli oneri detraibili che non sono stati modificati dal contribuente.

La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell'imposta (ad esempio se vengono variati i dati della **residenza anagrafica** senza modificare il comune del **domicilio fiscale**, se vengono indicati o modificati i dati del soggetto che effettua il conguaglio oppure se viene indicato o modificato il codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico).



Antonio De Francesco

Dottore Commercialista · Revisore Legale

Se il 730 precompilato viene presentato mediante **CAF** o **professionista**:

- senza modifiche, non sarà poi assoggettato al controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi;
- con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del CAF o del professionista, anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all'Agenzia delle Entrate, ad eccezione dei dati delle spese sanitarie, per le quali il controllo formale è effettuato relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.

Nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato è possibile visualizzare:

- il modello 730 precompilato;
- un prospetto con l'indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l'elaborazione della dichiarazione. Se le informazioni in possesso dell'Agenzia delle entrate risultano incomplete, queste non vengono inserite direttamente nella dichiarazione ma sono esposte nell'apposito prospetto per consentire al contribuente di verificarle ed eventualmente indicarle nella dichiarazione dei redditi. Inoltre, vengono esposte anche le informazioni incongruenti e che quindi richiedono una verifica da parte del contribuente;
- l'esito della liquidazione: il rimborso che sarà erogato dal sostituto d'imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga. L'esito della liquidazione non è disponibile se manca un elemento essenziale. Il risultato finale della dichiarazione sarà disponibile dopo l'integrazione del modello 730;
- il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione.

Modalità e termini di presentazione

Il Mod. 730 può essere presentato:

- direttamente da contribuente interessato tramite l'applicazione web disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate (entro il 2 ottobre 2023);
- mediante CAF o un professionista abilitato (consulenti del lavoro, commercialisti ed esperti contabili, periti commerciali);
- mediante il datore di lavoro o ente pensionistico, qualora presti assistenza fiscale.

Si riportano di seguito i **termini** di presentazione:

- 15 giugno 2023, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto entro il 31 maggio 2023;
- 29 giugno 2023, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 1° al 20 giugno 2023;
- 24 luglio 2023, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 21 giugno 2021 al 15 luglio 2023;



Antonio De Francesco

Dottore Commercialista · Revisore Legale

- 15 settembre 2023, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 16 luglio 2023 al 31 agosto 2023;
- 2 ottobre 2023, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 1° al 30 settembre 2023 e per le dichiarazioni presentate direttamente dal contribuente.

Presentazione tramite sostituto d'imposta

Il sostituto d'imposta (**datore di lavoro o ente pensionistico**) che decide di prestare **assistenza fiscale** ai propri dipendenti/pensionati è tenuto a comunicarlo a quest'ultimi entro il 15 gennaio dell'anno nel corso del quale deve essere presentata la dichiarazione.

Qualora il dipendente/pensionato decida di avvalersi dell'assistenza fiscale prestata dal proprio sostituto d'imposta deve obbligatoriamente consegnare entro il 30 settembre:

- il Mod. 730 già compilato;
- la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto, cinque e due per mille dell'IRPEF.

Dichiarazioni congiunte

Due coniugi possono presentare il Mod. 730 in forma congiunta se:

- non sono legalmente ed effettivamente separati;
- entrambi presentano tipologie reddituali che possono essere dichiarate mediante Mod. 730.

È, invece, preclusa la possibilità di presentare Mod. 730 congiunto nel caso di:

- decesso di uno dei coniugi prima della presentazione della dichiarazione;
- conseguimento di redditi che impediscono la presentazione del Mod. 730;
- dichiarazione presentata per conto di persone incapaci o minori.

È necessario compilare due moduli del frontespizio, uno per il “dichiarante” e uno per il “coniuge dichiarante”, nel primo modulo deve essere barrata anche la casella “dichiarazione congiunta”.

Dichiarazione integrativa

Entro il **25 ottobre**, il contribuente può presentare una **nuova dichiarazione** (Mod. 730 - integrativo) nel caso in cui riscontri un errore o un'omissione che comporti:



Antonio De Francesco

Dottore Commercialista · Revisore Legale

- un maggior credito, un minor debito o un'imposta invariata;
- esclusivamente una modifica ai dati del sostituto d'imposta;
- una modifica sia ai dati del sostituto d'imposta sia ad altri dati da cui scaturiscono un maggior credito, un minor debito o un'imposta invariata.

Nel caso in cui l'**errore** o l'**omissione** comportino un minor credito o un maggior debito, il contribuente è tenuto a integrare il Mod. 730 precedentemente presentato con il Mod. Redditi.

Familiari a carico

A decorrere dal 1° marzo 2022 è stato istituito l'**assegno unico universale** per i figli a carico che ha rivoluzionato il sistema delle detrazioni per i carichi di famiglia precedentemente in vigore: pertanto da tale data le detrazioni per i figli a carico di cui all'art. 12 TUIR spettano solo per i figli con 21 anni o più. Per i figli di età inferiore, esse sono state sostituite dall'assegno unico che è erogato dall'INPS a seguito di apposita richiesta.

Per ciascun familiare a carico, il contribuente ha diritto ad una detrazione “teorica” che decresce all'aumentare del proprio reddito.

Per essere considerati fiscalmente a carico, il coniuge, i figli di età superiore a 24 anni o gli altri familiari (di cui all'art. 433 c.c.), devono avere un reddito non superiore a € 2.840,51. Tale limite reddituale è innalzato a € 4.000 nel caso di figli di età non superiore a 24 anni.

Le detrazioni per il coniuge a carico spettano esclusivamente nel caso in cui il coniuge non abbia superato il limite reddituale fissato (€ 2.840,51) e che gli stessi non siano legalmente ed effettivamente separati, non rileva invece l'eventualità che il coniuge a carico non sia residente in Italia e/o non conviva con il dichiarante.

Le **detrazioni** previste per i **figli a carico** possono variare in funzione di:

- numero di figli elevato;
- eventuali figli portatori di handicap;
- eventuali figli di età inferiore a tre anni;
- eventualità di assenza dell'altro coniuge.

In caso di presenza di **entrambi i coniugi** la detrazione può essere ripartita:

- nella misura del 50% per ciascun genitore;
- previo accordo, è possibile attribuire il 100% della detrazione al genitore che presenta il reddito complessivo più elevato.



Antonio De Francesco

Dottore Commercialista · Revisore Legale

Tuttavia, questa disposizione deve essere applicata a tutti i figli dei medesimi genitori e non è possibile ripartire la detrazione al 50% per alcuni figli e attribuirli al 100% per altri.

Nel caso di genitori legalmente ed effettivamente separati, la detrazione spetta:

- in mancanza di accordo, al 100% al genitore affidatario;
- nel caso di affidamento congiunto o condiviso, in mancanza di accordo, al 50% tra i genitori;
- in caso di accordo, al 50% tra i genitori o al 100% al genitore con maggior reddito.

Se il genitore affidatario non può fruire per incapacienza della detrazione, la stessa è attribuita al 100% all'altro genitore, che però è tenuto (salvo diversi accordi) a riversare gli importi ricevuti per intero o per il 50% in casi di affidamento congiunto.

Possono essere considerati a carico anche gli “altri familiari” ai sensi dell'art. 433 c.c.:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- ognuna delle parti dell'unione civile;
- i discendenti dei figli;
- i generi, le nuore, il suocero, la suocera;
- i fratelli e le sorelle;
- i nonni e le nonne;

purché:

- non abbiano conseguito nell'anno di riferimento redditi superiori ad € 2.840,51;
- convivano con il dichiarante (oppure ricevano dagli stessi assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria).

La detrazione spettante per gli altri familiari a carico deve essere ripartita in misura eguale tra tutti gli aventi diritto.



Antonio De Francesco

Dottore Commercialista · Revisore Legale

Struttura del Mod. 730

Frontespizio	Informazioni relative al contribuente (in particolare codice fiscale, dati anagrafici, residenza e domicilio fiscale), dati dei familiari a carico e del sostituto d'imposta.
Quadro A - Redditi dei terreni	Redditi che derivano dal possesso dei terreni.
Quadro B - Redditi dei fabbricati	Redditi che derivano dal possesso dei fabbricati, anche se si tratta dell'abitazione principale.
Quadro C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati	Redditi di lavoro dipendente e di pensione, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ritenute relative all'IRPEF, alle addizionali regionale e comunale, ritenute relative all'imposta sostitutiva sulla R.I.T.A, dati relativi al trattamento integrativo e alla detrazione per il comparto sicurezza e difesa.
Quadro D - Altri redditi	Redditi di capitale, redditi di lavoro autonomo non derivante da attività professionale e redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero, redditi da sublocazioni brevi). Redditi soggetti a tassazione separata (es. redditi percepiti dagli eredi).
Quadro E - Oneri e spese	Spese che danno diritto a una detrazione d'imposta e spese che possono essere sottratte dal reddito complessivo (oneri deducibili).
Quadro F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati	Acconti relativi all'IRPEF, all'addizionale comunale e alla cedolare secca sulle locazioni. Ritenute diverse da quelle indicate nei quadri C e D. Crediti o eccedenze di versamento derivanti dalle dichiarazioni degli anni precedenti.
Quadro G - Crediti d'imposta	Crediti d'imposta relativi ai fabbricati, per l'incremento dell'occupazione, per i redditi prodotti all'estero, per le mediazioni, per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione, per la ricostruzione degli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo, per l'acquisto prima casa under 36, per art bonus, per negoziazione e arbitrato, per lo sport bonus, per la videosorveglianza, per la bonifica ambientale, per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica, social bonus, per spese per l'attività fisica adattata, per spese per l'accumulo di energia da fonti rinnovabili, erogazioni a favore delle fondazioni ITS Academy e a quelle che operano in zone ad alto tasso di disoccupazione.
Quadro I - Imposte da compensare	Utilizzo del credito derivante dal modello 730/2023 per il versamento con il Mod. F24 dell'IMU dovuta per l'anno 2023 e delle altre imposte per le quali è previsto il pagamento con il Mod. F24.
Quadro K - Comunicazione dell'amministrazione di condominio	Beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare, dati identificativi dei relativi fornitori e dati catastali del condominio nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Quadro L - Ulteriori dati	Informazioni in merito ai redditi prodotti dai residenti a Campione d'Italia.

Novità presenti nel Modello 730/2023

Le principali novità riflettono i mutamenti normativi che sono entrati in vigore nell'anno 2022, in particolare:

- nuove aliquote e nuovi scaglioni IRPEF;



Antonio De Francesco

Dottore Commercialista · Revisore Legale

- nuove detrazioni.

In primo luogo, sono state ridotte le **aliquote IRPEF** da applicare ai redditi da € 15.000 a € 50.000 ed è stato ampliato lo scaglione di reddito a cui si applica l'aliquota più alta del 43%.

Inoltre, sono state **rimodulate** le **detrazioni** per i redditi, in particolare:

- per redditi da lavoro dipendente: è stato innalzato a € 15.000 il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi da lavoro dipendente pari a € 1.880. La detrazione spettante è aumentata di € 65 se il reddito complessivo è compreso tra € 25.001 e € 35.000;

- per redditi di pensione: è stato innalzato a € 8.500 il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi di pensione pari a € 1.955. La detrazione spettante è aumentata di € 50 se il reddito complessivo è compreso tra € 25.001 e € 29.000;

- per redditi assimilati e altri redditi: è stato innalzato a € 5.500 il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e altri redditi pari a € 1.265. La detrazione spettante è aumentata di € 50 se il reddito complessivo è compreso tra € 11.001 e € 17.000;

- il trattamento integrativo è riconosciuto anche ai titolari di reddito complessivo compreso tra € 15.001 e € 28.000 a condizione che l'ammontare di alcune detrazioni sia di ammontare superiore all'imposta lorda.

Altre **novità** in merito di **detrazioni** riguardano:

- l'eliminazione delle barriere architettoniche: dal 1° gennaio 2022, per le spese sostenute per interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti spetta una detrazione dall'imposta lorda del 75% del limite di spesa calcolato in funzione del tipo di edificio;

- la detrazione per canoni di locazione ai giovani: ai giovani fino a 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a € 15.493,71, è riconosciuta una detrazione pari al 20% del canone di locazione. L'importo della detrazione non può eccedere i € 2.000;

- il credito d'imposta social bonus: per le erogazioni liberali agli enti del terzo settore è riconosciuto un credito d'imposta pari al 65% dell'importo delle erogazioni stesse da utilizzare in tre quote annuali di pari importo. L'importo del credito d'imposta non può comunque essere superiore al 15% del reddito complessivo

- il credito d'imposta per attività fisica adattata: è riconosciuto un credito d'imposta per le spese sostenute per l'attività fisica adattata a coloro che ne fanno richiesta dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate;

- il credito d'imposta per accumulo energia da fonti rinnovabili: è riconosciuto un credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto;



Antonio De Francesco

Dottore Commercialista · Revisore Legale

- il credito d'imposta per bonifica ambientale: se in possesso dell'attestazione rilasciata dal portale gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex Ministero della Transizione ecologica), è possibile fruire del credito d'imposta spettante per le erogazioni liberali finalizzate alla bonifica ambientale di edifici e terreni pubblici.

Versamenti e cenni su sanzioni e ravvedimento

Normalmente il versamento delle imposte avviene, per coloro che liquidano l'imposta con il modello 730 ed hanno un unico datore di lavoro, attraverso una trattenuta in **busta paga** altresì denominata "conguaglio IRPEF".

In corrispondenza con la busta paga del mese di luglio (nel caso di pensionati ad agosto o settembre) il datore di lavoro infatti o l'ente pensionistico devono effettuare i rimborsi relativi all'IRPEF e alla **cedolare secca** o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di **saldo e primo acconto** relativi all'IRPEF e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all'IRPEF, di acconto del 20% in presenza redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all'addizionale comunale all'IRPEF.

Il sostituto d'imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l'importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a € 12.

Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell'interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d'imposta.

Entro la scadenza del 30 novembre invece viene operata la trattenuta delle somme dovute a titolo di secondo acconto IRPEF e/o alla cedolare secca.

Qualora il Contribuente lo richieda espressamente, la seconda o unica rata di acconto relativo all'IRPEF e alla cedolare secca può essere trattenuta in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione. La richiesta deve essere inoltrata al sostituto per iscritto al sostituto d'imposta entro il 30 settembre, indicando, sotto la propria responsabilità, l'importo che eventualmente ritiene dovuto.

In caso di errore nell'effettuazione dei versamenti o degli adempimenti dichiarativi è possibile "rimediare" mediante l'istituto del "**ravvedimento operoso**".

L'irregolare o carente versamento è punito con l'applicazione di una sanzione pari al 30% dell'importo omesso.

Procedendo spontaneamente al versamento di quanto dovuto la **sanzione** viene ridotta nelle seguenti misure. Errore sanato entro:

- 15 giorni dall'omissione - 0,2% di sanzione per ogni giorno di ritardo fino al massimo 14esimo giorno.
- 30 giorni dalla scadenza originaria di versamento: 3% dell'imposta;
- 90 giorni dopo la presentazione della dichiarazione o della violazione: 3,334% dell'imposta;
- il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione: 3,75% dell'imposta;



Antonio De Francesco

Dottore Commercialista · Revisore Legale

- il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo del quale è stata commessa la violazione: 4,286% dell'imposta;
- successivamente ai termini di cui al punto precedente: 5% dell'imposta;

Nell'ipotesi di mancato adempimento dell'obbligo di presentazione del modello 730 entro i termini di legge è possibile, entro il 28 febbraio, adempiere tardivamente presentando un **modello Redditi persone fisiche** mantenendo la validità della dichiarazione a tutti gli effetti fiscali e conseguentemente delle situazioni di credito o debito, fatti salvi gli interessi e le sanzioni da determinarsi mediante l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso. Il costo del ravvedimento varia a seconda della presenza o meno di imposta nella dichiarazione tardiva. In caso allora di dichiarazione senza imposta dovuta si applica la sola sanzione fissa di € 250 legata alla consegna tardiva, che però, per effetto del ravvedimento operoso, viene ridotta a 1/10, quindi di fatto a € 25.

Nel caso invece di dichiarazione con imposta dovuta, si dovranno allora versare, oltre al tributo, anche gli interessi calcolati a partire dal termine ordinario del 30/11, più la sanzione per omesso versamento, anch'essa calcolata a seconda del momento in cui avviene la tardiva regolarizzazione. In caso di presentazione oltre il 28 febbraio la dichiarazione verrà comunque considerata comunque omessa costituendo ad ogni modo titolo valido per richiedere la riscossione delle imposte a debito risultanti, non consentendo viceversa la maturazione del **diritto al rimborso** di eventuali somme a credito.
Le date utili: specchietto riassuntivo

Scadenza		Adempimento
Dal 16 marzo		È possibile ricevere la propria Certificazione Unica (Mod. CU).
Dal 2 maggio 2023		È possibile accedere e visionare il Mod. 730 precompilato.
1° scadenza	Entro il 31 maggio	Il lavoratore/pensionato presenta al CAF/sostituto d'imposta/professionista abilitato il Mod. 730 e il Mod. 730-1.
	Entro il 15 giugno	Il lavoratore/pensionato riceve copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.
2° scadenza	Dal 1° giugno al 20 giugno	Il lavoratore/pensionato presenta al CAF/sostituto d'imposta/professionista abilitato il Mod. 730 e il Mod. 730-1
	Entro il 29 giugno	Il lavoratore/pensionato riceve copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.
3° scadenza	Dal 21 giugno al 15 luglio	Il lavoratore/pensionato presenta al CAF/sostituto d'imposta/professionista abilitato il Mod. 730 e il Mod. 730-1.
	Entro il 14 luglio	Il lavoratore/pensionato riceve copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.
4° scadenza	Dal 16 luglio al 31 luglio	Il lavoratore/pensionato presenta al CAF/sostituto d'imposta/professionista abilitato il Mod. 730 e il Mod. 730-1.
	Entro il 15 settembre	Il lavoratore/pensionato riceve copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.
5° scadenza	Dal 1° settembre al 30 settembre	Il lavoratore/pensionato presenta al CAF/sostituto d'imposta/professionista abilitato il Mod. 730 e il Mod. 730-1.
	Entro il 2 ottobre	Il lavoratore/pensionato riceve copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.
Da luglio ed entro novembre		Il lavoratore/pensionato riceve lo stipendio o la rata di pensione con i rimborsi o le trattenute delle somme dovute.



Antonio De Francesco

Dottore Commercialista · Revisore Legale

10 ottobre	Il lavoratore/pensionato comunica di voler effettuare un mino (o nessun) acconto IRPEF/Cedolare secca rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.
25 ottobre	È possibile presentare il Mod. 730 integrativo.
10 novembre	Il lavoratore/pensionato riceve copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.
Novembre	Il lavoratore/pensionato riceve lo stipendio o la rata di pensione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto IRPEF/cedolare secca.

Per chi si avvale del servizio CAF - Tutela Fiscale del contribuente, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'Agenzia delle Entrate riguardo alla trasmissione telematica dei Modelli 730/2023, è organizzato il seguente calendario di invii:

1° scaglione: **dichiarazioni raccolte ed elaborate fino al 7 giugno**. Entro le ore 24:00 del 7 giugno dovranno essere trasmesse al server del CAF Centrale tutte le dichiarazioni correttamente completate aventi una data di consegna dei documenti (quella indicata sul Modello 730-2) uguale o antecedente al 7 giugno;

2° scaglione: **dichiarazioni raccolte ed elaborate dall' 8 al 21 giugno**. Entro le ore 24:00 del 21 giugno dovranno essere trasmesse al server del CAF Centrale tutte le dichiarazioni correttamente completate aventi una data di consegna dei documenti (quella indicata sul Modello 730-2) compresa tra il 1 ed il 21 giugno;

3° scaglione: **dichiarazioni raccolte ed elaborate dal 22 giugno al 10 luglio**. Entro le ore 24:00 del 10 luglio dovranno essere trasmesse al server del CAF Centrale tutte le dichiarazioni correttamente completate aventi una data di consegna dei documenti (quella indicata sul Modello 730-2) compresa tra il 21 giugno ed il 10 luglio;

4° scaglione: **dichiarazioni raccolte ed elaborate dall'11 al 19 luglio**. Entro le ore 24:00 del 19 luglio dovranno essere trasmesse al server del CAF Centrale tutte le dichiarazioni correttamente completate aventi una data di consegna dei documenti (quella indicata sul Modello 730-2) compresa tra il 21 giugno e il 19 luglio;

5° scaglione: **dichiarazioni raccolte ed elaborate dal 20 luglio al 6 agosto**. Entro le ore 24:00 del 6 agosto dovranno essere trasmesse al server del CAF Centrale tutte le dichiarazioni correttamente completate aventi una data di consegna dei documenti (quella indicata sul Modello 730-2) compresa tra il 16 luglio e il 6 agosto;

6° scaglione: **dichiarazioni raccolte ed elaborate dal 7 al 22 agosto**. Entro le ore 24:00 del 22 agosto dovranno essere trasmesse al server del CAF Centrale tutte le dichiarazioni correttamente completate aventi una data di consegna dei documenti (quella indicata sul Modello 730-2) compresa tra il 16 luglio e il 22 agosto;



Antonio De Francesco

Dottore Commercialista · Revisore Legale

7° scaglione: [dichiarazioni raccolte ed elaborate dal 23 agosto all' 11 settembre](#). Entro le ore 24:00 dell' 11 settembre dovranno essere trasmesse al server del CAF Centrale tutte le dichiarazioni correttamente completate aventi una data di consegna dei documenti (quella indicata sul Modello 730-2) [compresa tra il 16 luglio e l'11 settembre](#).

Lo studio defraudit del Dott. Antonio De Francesco è abilitato alla gestione servizi in qualità di CAF.

UNICO PF - cenni

Il Modello Redditi PF è un documento che serve a presentare tutte le informazioni che riguardano i guadagni percepiti in un determinato periodo, ovvero nell'anno di imposta precedente. Questo modello è utilizzato principalmente da chi **lavora con una partita IVA**, per cui è necessario anche ricordare che oltre alle scadenze per la presentazione del documento, vi sono alcune date importanti entro cui provvedere al versamento delle tasse e dei contributi INPS.

Infatti, per chi lavora in autonomia non è presente un sostituto di imposta, ovvero un datore di lavoro, che può versare le tasse.

La scadenza per la presentazione del modello Unico PF in forma telematica è prevista entro il 30 novembre 2023.

Si osserva che il modello UNICO PF comprende il quadro RW. Tale quadro deve essere compilato da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali residenti in Italia per adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale su attività patrimoniali e finanziarie detenute all'estero e per il versamento delle imposte patrimoniali IVIE ed IVAFE. Per **attività finanziarie** si intendono le attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera

Sostanzialmente, sono soggette a monitoraggio fiscale, e quindi alla compilazione del quadro, tutte le attività estere suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, indipendentemente dall'effettiva produzione del reddito nel periodo di imposta. Inoltre, la compilazione del quadro è obbligatoria anche in caso di disinvestimento effettuato prima del termine del periodo d'imposta stesso. In pratica, i contribuenti sono tenuti ad indicare nel quadro sia gli investimenti all'estero sia le attività estere di natura finanziaria, detenute nel periodo di imposta, attraverso cui possono essere conseguiti redditi imponibili in Italia. L'obbligo sussiste a prescindere dall'importo delle attività finanziarie e patrimoniali possedute in detto periodo.

IMPORTANTE:

Deve essere evidenziato che se il contribuente è obbligato alla presentazione del modello Redditi PF il presente quadro deve essere presentato unitamente a tale modello, entro i termini di presentazione. Qualora sussistano casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o è stato presentato il modello 730 vi è una deroga. In questo caso possibile presentare il solo quadro RW ed il frontespizio del modello Redditi. Di fatto, questo significa che un contribuente che ha presentato il **modello 730**, se deve presentare anche il quadro RW può presentare separatamente il modello Redditi P.F. con il solo frontespizio, il **quadro RW**, e gli eventuali quadri reddituali collegati (quadro RM o RT). In questo modo il contribuente adempie ad i propri obblighi fiscali con due dichiarazioni dei redditi separate, senza rinunciare ai **vantaggi**



Antonio De Francesco

Dottore Commercialista · Revisore Legale

del modello 730. Questa casistica è particolarmente utilizzata dai lavoratori dipendenti che sono tenuti alla compilazione del quadro RW, avendo già presentato il modello 730.

I Soggetti tenuti alla compilazione del quadro RW, in caso di reddito imponibile sono soggetti al versamento dell'imposta dovuta (IVAFE/IVIE).

La scadenza per il versamento (IVIE e IVAFE) così come per degli **acconti IRPEF, IRES, IRAP** e delle relative addizionali e imposte sostitutive, nonché quelli delle imposte patrimoniali è prevista:

- al **30 giugno 2023** (prima rata pari al 40% dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente);
- al **30 novembre 2023** (seconda rata pari al 60%; nel caso di soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare il versamento deve essere fatto entro l'ultimo giorno dell'11° mese dell'esercizio).

Se l'importo della prima rata non supera 103 euro l'acconto si versa in un'unica soluzione entro il **30 novembre 2023**.

Ulteriori scadenze e prossimi adempimenti

IMU

Venerdì 16 giugno scade il termine per il pagamento dell'acconto Imu 2023. Per il saldo la scadenza è fissata al 16 dicembre 2023. E' possibile versare in un'unica soluzione entro il 16 giugno.

Dichiarazione IMU

Entro il 30 giugno 2023 va presentata la dichiarazione IMU per l'anno 2022.

In generale, la dichiarazione IMU: deve essere presentata, o, in alternativa, trasmessa in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello: **in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio, o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.**

Attenzione al fatto che, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Scadenza LI.PE. I trimestre 2023

Entro il prossimo 31 maggio sarà necessario procedere all'invio delle LIPE per il primo trimestre 2023. Come noto la comunicazione deve essere effettuata trimestralmente, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare, fatta eccezione per i dati relativi al secondo trimestre di ciascun anno, per i quali la comunicazione è fissata al 30 settembre (termine così differito per effetto dell'art. 3, comma 1, del D.L. n. 73/2022, conv. Legge n. 122/2022, rispetto alla scadenza originaria del 16 settembre).

Lo Studio resta a Vostra disposizione per tutto quanto possa occorrere.